
Giugno
2023

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
6



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	5
CODICE PROCEDURA CIVILE	5
IMPUGNAZIONI	5
ONERE DELLA PROVA.....	6
SPESE GIUDIZIALI	7
CODICE CIVILE	7
FAMIGLIA E MINORI	7
COMUNIONE E CONDOMINIO	8
DIRITTI REALI.....	8
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI	9
APPALTO.....	9
MEDIAZIONE.....	9
GARANZIE REALI.....	9
DANNO NON PATRIMONIALE	10
NULLITA'	10
PRESCRIZIONE	10
CONCORRENZA	11
FOCUS: LA RESPONSABILITA' MEDICA.....	11
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	13
PREVIDENZA	13

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 11346 ud. 04/04/2023 - deposito 02/05/2023

Le clausole Incoterms "Ex Works", una volta inserite nel contratto, individuano anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 14338 ud. 27/04/2023 - deposito 06/06/2023

La cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio in qualità di promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare determina la successione dei soci nell'obbligo di stipula del definitivo; i soci, quindi, sono potenziali destinatari degli effetti della sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., anche se di tale obbligo non sia stata fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14338 ud. 21/04/2023 - deposito 24/05/2023

Ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2434 bis c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14390 ud. 27/03/2023 - deposito 24/05/2023

In tema di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'art. 67 della l. fall., senza che il creditore abbia fornito la prova della *inscientia decoctionis*, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14117 ud. 28/04/2023 - deposito 23/05/2023

In tema di proprietà industriale, l'art. 45 l. aut., nel prevedere che al «produttore» spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il «produttore» si assicuri preventivamente dagli autori (del «soggetto», della «sceneggiatura» e della «musica») i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione

dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 13735 ud. 02/03/2023 - deposito 18/05/2023

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente).

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 13345 ud. 02/03/2023 - deposito 16/05/2023

Gli ascendenti, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., sono chiamati in surroga per le obbligazioni del padre. L'art. 316 bis c.c., che riproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 11548 ud. 20/01/2023 - deposito 03/05/2023

In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'art. 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 11832 ud. 02/03/2023 - deposito 05/05/2023

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra i coniugi - che costituisce solo una preconditione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 890 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 408 deposito 01/06/2023

Ove una causa sia stata erroneamente trattata in primo grado con rito ordinario, anziché con quello speciale *ex art. 447 bis c.p.c.*, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito. Nel caso di specie, l'atto di appello deve ritenersi tempestivamente proposto, considerato che la forma della citazione impiegata era quella da utilizzare, in conformità del principio sopra indicato, e che, quindi, la causa era stata ritualmente incardinata secondo le regole del rito ordinario.

Corte d'Appello, sentenza n. 406 deposito 01/06/2023

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rigettato la domanda, proposta con appello incidentale dalla parte appellata, che chiedeva una compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, in base al principio di causalità, convenuti in primo grado, avevano sì determinato la instaurazione del giudizio possessorio di parte attrice in primo grado, la quale aveva agito fondatamente al fine di inibire la turbativa del possesso, ma, quest'ultima aveva visto rigettata la domanda di risarcimento del danno da essa stessa proposta.

Corte d'Appello, sentenza n. 406 deposito 01/06/2023

La parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c. Pertanto costei, nel caso in cui l'appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare la eventuale sanzione di inefficacia di cui all'art. 334, comma 2, c.p.c., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l'appellato principale (omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni) avesse poi dato luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione, può alternativamente procedere: (a) alla iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.; (b) proporre comunque la sua impugnazione con citazione notificata entro lo stesso termine. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile in quanto tempestivo, l'appello incidentale proposto dalla parte appellata.

Corte d'Appello, sentenza n. 406 deposito 01/06/2023

È sempre ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, in quanto con essa il legislatore mira a riequilibrare le posizioni delle parti a seguito della proposizione dell'impugnazione principale cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza. Da ciò consegue che l'impugnazione incidentale

tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere. Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva comunque già dichiarato tempestivo l'appello incidentale.

Corte d'Appello, sentenza n. 372 depositato 25/05/2023

Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. è possibile proporre un'impugnazione incidentale tardiva derogando il termine *ex art. 327 c.p.c.*, deroga che trova applicazione anche in relazione all'impugnazione incidentale tardiva il cui interesse alla proposizione non derivi dall'impugnazione principale ma, eventualmente, da altra impugnazione incidentale proposta da parte diversa dall'appellante principale. Con riguardo ai limiti oggettivi, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta avverso qualunque capo della sentenza, anche se non connesso all'impugnazione principale mentre, rispetto ai limiti soggettivi, tale impugnazione può essere proposta non solo contro chi ha proposto l'impugnazione principale ma anche contro le altre parti, atteso che l'interesse alla sua proposizione non necessariamente sorge dalla proposizione dell'appello principale, essendo sufficiente che l'impugnazione proposta da una delle parti sia in grado, se accolta, di modificare l'assetto degli interessi stabilito dal Giudice di prime cure.

Nella fattispecie gli appellanti incidentali – il cui interesse alla proposizione non era per l'appunto sorto per effetto dell'impugnazione principale, ma per effetto di un'altra impugnazione incidentale proposta da parte diversa dall'appellante principale – lamentavano la decisione del Giudice di prime cure circa la ripartizione della responsabilità nella verifica del sinistro. I Giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado in virtù del fatto che entrambi i conducenti avevano violato il Cds, suddividendo le concorrenti responsabilità nella misura del 50% ciascuno ovvero, nella difficoltà di ricostruire le esatte dinamiche del sinistro con maggiore certezza, avevano operato tale ripartizione, applicando la presunzione di colpa *ex art. 2054 c.c.*.

Corte d'Appello, sentenza n. 342 - deposito 18/05/2023

Ove l'istante deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione di atto di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c.. Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione rilevando come la circostanza dedotta dall'appellante come errore di fatto revocatorio fosse già stata dedotta quale motivo di impugnazione nell'atto di citazione in appello ed ampiamente valutata dalla stessa Corte ai fini della decisione, pertanto involgente attività valutativa ed interpretativa dell'organo giudicante.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 406 depositato 01/06/2023

Tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no". Pertanto, lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe

anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado, in quanto non era stata fornita prova sufficiente a superare lo standard di prova richiesto, avendo rilevato numerose incongruenze tra quanto emerso dalle prove documentali e dalle dichiarazioni testimoniali, rispetto a quanto affermato dalla parte con la domanda risarcitoria.

SPESE GIUDIZIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 406 deposito 01/06/2023

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Di converso in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione. Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda di manutenzione e reintegrazione e il rigetto di quella di risarcimento del danno avanzata dall'attore avevano generato una condizione di soccombenza reciproca, giustificante la compensazione parziale, ma non integrale, delle spese di lite pari ad un terzo.

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, sentenza n. 395 – deposito 30/05/2023

Diversamente dal contributo di mantenimento in favore del coniuge separato, l'assegno divorzile deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970. Incombe sul richiedente il delicato onere di ricostruire adeguatamente il ruolo ed il valore del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge. Nel caso di specie, veniva rigettata anche in appello la domanda di assegno divorzile, in quanto dalla comparazione della documentazione reddituale non emergeva una rilevante disparità economica e patrimoniale tra gli ex coniugi, dediti ad attività lavorative saltuarie simili, entrambi di non più giovane età ed affetti patologie di eguale gravità. L'appellante non forniva alcun concreto elemento di prova, neppure indiziaria, di aver rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali, così contribuendo agli incrementi patrimoniali dell'altro; né deduceva in ordine al raggiungimento di particolari obiettivi economici e patrimoniali (con incrementi reddituali oggettivi e consistenti) da parte dell'ex marito, grazie al suo contributo di assistenza domiciliare e morale. Per l'effetto, la Corte d'Appello concludeva nel senso della non sussistenza di esigenze assistenziali, perequative o compensative suscettibili di far sorgere un obbligo di corresponsione dell'assegno a carico dell'appellato.

Corte d'Appello, sentenza n. 313 – deposito 09/05/2023

In tema di separazione, grava sulla parte che ne richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio sia l'efficacia causale del

suddetto comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È, invece, onere di colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.

Nel caso di specie, ai fini della pronuncia sull'addebito, i Giudici di appello hanno accertato la mancanza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, e la crisi dell'unione matrimoniale, posto che *l'affectio coniugaliis* era già venuto meno da tempo.

Corte d'Appello, sentenza n. 313 – deposito 09/05/2023

In tema di separazione, il contributo al mantenimento di uno dei coniugi posto a carico dell'altro permane corrispondentemente al sussistere della situazione di sperequazione reddituale esistente tra i due.

Nel caso di specie, la ricevente mantiene il diritto a percepire un assegno di mantenimento da porre a carico dell'altro coniuge, pur se avente un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, ma comunque inidoneo a riequilibrare la disparità economica tra i due e a consentirle di soddisfare autonomamente i propri bisogni.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 323 - deposito 10/05/2023

Con riguardo agli oneri condominiali, come desumibile dall'art. 9 della l. n. 392 del 1978, le spese collegate al godimento effettivo della cosa locata sono a carico del conduttore, con esclusione dei soli oneri straordinari che riguardino, non solo l'unità immobiliare, ma l'edificio condominiale nel suo complesso, stante l'assenza di ogni rapporto sinallagmatico con il bene locato.

Nel caso di specie, accertata la mancanza di un'apposita clausola contrattuale volta ad escludere il pagamento degli oneri condominiali a favore del conduttore, si è stabilito che quest'ultimo è tenuto a sopportarli in virtù dell'applicazione della citata disciplina legislativa.

DIRITTI REALI

Corte d'Appello, sentenza n. 406 - deposito 01/06/2023

Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni. Pertanto, anche se il potere di decidere secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. può essere esercitato anche d'ufficio, la parte non è dispensata dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi disponibili, affinché l'apprezzamento equitativo sia ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado, in quanto non era stata fornita prova sufficiente della totale riconducibilità del danno alla condotta della parte convenuta.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 328 - deposito 10/05/2023

Ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori. Ciò in ragione dell'unicità del rapporto per cui gli atti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo debitore solidale. Ne consegue che, essendo intervenuto nei confronti del debitore principale un atto interruttivo della prescrizione, lo stesso estende i suoi effetti anche nei confronti del garante. Nel caso di specie la Corte ha confermato la decisione del Giudice di prime cure che, ai fini dell'interruzione del termine prescrizione anche nei confronti del garante, aveva ritenuto sufficiente la prova fornita dalla banca dell'avvenuto recapito della lettera di costituzione in mora al debitore principale.

APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 351 - deposito 19/05/2023

In ipotesi di compensazione c.d. impropria o atecnica, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto il mero accertamento contabile delle contrapposte partite di dare ed avere. Allo stesso modo il giudice può procedere d'ufficio, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio.

Nel caso di specie, la compensazione c.d. impropria o atecnica è operata tra il credito dell'appaltatore al corrispettivo e quello del committente al risarcimento dei danni per i costi necessari al ripristino dei vizi delle opere eseguite dal primo.

MEDIAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 390 - deposito 30/05/2023

Non è dovuta la provvigione al mediatore quando l'incarico di vendere un immobile conferito da una delle parti non sia stato rinnovato e, anzi, sia stato affidato a un altro mediatore.

Nel caso di specie la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della provvigione per l'intermediazione nell'ambito di una compravendita immobiliare, sulla base della circostanza che il solo fatto di aver consentito all'acquirente di visitare l'immobile non è sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra mediazione e conclusione dell'affare e sulla scorta del fatto che l'incarico di agevolare la compravendita era stato affidato a un'altra agenzia immobiliare.

GARANZIE REALI

Corte d'Appello, sentenza n. 392 - deposito 30/05/2023

Non si applica la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia di cui all'art. 1956 c.c. quando costui non abbia dato prova dell'esistenza di uno stato patrimoniale di crisi del debitore principale.

Nel caso di specie il fideiussore si era limitato ad allegare gli estratti di un conto corrente da cui emergevano principalmente addebiti, elementi probatori neutri rispetto all'asserito stato di decozione

patrimoniale. Al contrario, rilevava la Corte, il fideiussore avrebbe dovuto allegare e provare lo stato patrimoniale attraverso il deposito del bilancio oppure documentando protesti, procedure esecutive o altre iniziative assunte nei confronti del debitore, attestanti la difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 373 - deposito 25/05/2023

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualora il Giudice di primo grado abbia errato nella scelta delle tabelle di riferimento ai fini della liquidazione del danno, nel rispetto del principio di specificità dei motivi di impugnazione sancito dal primo comma dell'art. 342 c.p.c. l'appellante ha l'onere di censurare puntualmente tale errore con i motivi di appello, con la conseguenza che se l'impugnazione si limita a criticare la sentenza nella parte in cui il Giudice riconosce una percentuale di invalidità permanente più alta rispetto a quella riconosciuta in sede di consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi sceso il giudicato sotto il profilo della scelta dei parametri, e perciò delle tabelle, presi come riferimento nella liquidazione del danno.

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 328 - deposito 10/05/2023

Non rendono nullo l'intero contratto fideiussorio le tre clausole (quella cd. di "reviviscenza", quella di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. e quella di "sopravvivenza") che accedevano a quello che sarebbe poi stato recepito nello schema negoziale tipo (precisamente negli artt. 2, 6 e 8) redatto dall'ABI. Al proposito occorre infatti rilevare che l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 30.12.2021 n. 41994) ha ritenuto come la sanzione maggiormente adeguata per il contratto che recepisce le clausole invalide in discorso sia la nullità parziale, che consente di raggiungere risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. In considerazione del disposto di cui all'art. 1419 co. I, cod. civ. non costituisce regola, ma l'eccezione che la nullità che colpisce una parte o una clausola si estenda all'intero contratto, onde la parte che ha interesse a fare accertare tale estensione di nullità deve dimostrare l'interdipendenza tra la prima ed il secondo, vale a dire che la parte dichiarata nulla sia in "correlazione inscindibile con il resto". Nel caso in esame la Corte ha rigettato l'appello in quanto l'appellante non ha dimostrato in primo grado l'essenzialità delle clausole considerate nulle, cioè che in difetto delle stesse il contratto non sarebbe stato concluso.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 328 - deposito 10/05/2023

Ai fini della interruzione della prescrizione, la dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Pertanto, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto non deve necessariamente essere effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale da parte del destinatario. Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto regolarmente ricevuta la comunicazione di messa in mora, ritirata dall'allora coniuge convivente del destinatario, inviata presso l'indirizzo di residenza dei coniugi.

Corte d'Appello, sentenza n. 343 - deposito 19/05/2023

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990 - 1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti - si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999, norma che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Infatti, da quel momento i titolari di un diritto ad analoga prestazione esclusi dalla predetta norma hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza gravata, ritenendo prescritto il diritto risarcitorio azionato dall'appellante in primo grado, decorrendo la prescrizione dal 27 ottobre 1999 ed essendo stata proposta l'azione con atto di citazione notificato il 6.7.2012.

CONCORRENZA**Corte d'Appello, sentenza n. 392 - deposito 30/05/2023**

Non può essere dichiarata la nullità di una fideiussione asseritamente adottata a seguito di una intesa restrittiva della concorrenza quando non sia stata data prova dell'esistenza di un nesso di consequenzialità tra il patto lesivo della concorrenza e il negozio a valle di esso riproduttivo.

Nel caso di specie la Corte d'appello, confermando le statuizioni del giudice di prime cure, rigettava la domanda di declaratoria di nullità del negozio. In particolare, rilevava come l'appellante non avesse dato prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, ma si fosse limitata a richiamare un provvedimento accertativo della Banca d'Italia che, pur astrattamente riferibile alle clausole inserite nel contratto di fideiussione, riguardava un'intesa risalente a più di cinque anni prima dalla stipula del negozio. La Corte evidenziava invece che l'appellante avrebbe dovuto provare l'esistenza di una intesa nello specifico periodo di tempo in cui il negozio oggetto della controversia era stato stipulato, anche attraverso un'analisi sistematica delle clausole applicate dai diversi istituti di credito.

FOCUS: LA RESPONSABILITA' MEDICA

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la responsabilità civile in campo medico sanitario con particolare riferimento alla liquidazione del danno, all'onere della prova, al consenso informato, alla natura della responsabilità della struttura sanitaria, al risarcimento del danno *iure hereditatis* e al danno da perdita di *chance*.

Con riguardo alla liquidazione del danno la Corte si è soffermata in particolare sul **calcolo del danno c.d. iatrogeno differenziale** nelle pronunce [n. 269/2022 depositata in data 31/05/2022](#), [n. 233/2022 depositata in data 16/05/2022](#) e nella pronuncia [n. 152/2022, depositata in data 01/03/2023](#).

In riferimento al *thema probandum*, sull'accertamento del danno da nascita indesiderata la Corte, con [sentenza n. 268/2022, depositata il 30/05/2022](#), ha ritenuto che l'onere dalla prova in ordine alla scelta abortiva grava in capo alla gestante che lamenti la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione.

Quanto al **consenso informato** in campo medico-sanitario la Corte, con [sentenza n. 233/2022, depositata il 16/05/2022](#), ha sottolineato la necessità che lo stesso sia sempre rispettato eccetto che nei casi di imminente pericolo di vita per la persona.

Con riferimento alla **natura della responsabilità** del medico e della struttura sanitaria, la Corte si è pronunciata con [sentenza n. 389 depositata il 25/07/2022](#), e sulla mancanza di responsabilità della struttura sanitaria i Giudici di appello, con [sentenza n. 53 depositata il 23/01/2023](#), hanno **escluso la responsabilità della casa di cura** nei casi di utilizzazione da parte dei dipendenti della struttura di un farmaco regolarmente autorizzato e nei casi di corretta predisposizione delle procedure operative per le emergenze.

In ordine al risarcimento del **danno iure hereditatis** la Corte con [sentenza n. 105 depositata il 13/02/2023](#), ha stabilito che spetta ai familiari del paziente, ai fini dell'accoglimento della domanda, provare il **nesso causale** tra la condotta commissiva o omissiva dei sanitari e l'aggravarsi delle condizioni di salute del paziente.

Infine, sul **danno da perdita di chance**, la Corte con [sentenza n. 240/2023 depositata in data 03/04/2023](#), ha sostenuto che la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali determinata dal colpevole intervento diagnostico coincide con la **lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale**.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

PREVIDENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 64 - deposito 03/05/2023

La retribuzione pensionabile, ai fini della determinazione della quota B, deve essere individuata, per i lavoratori dipendenti che abbiano avuto nel corso dell'attività anche periodi di lavoro *part time*, secondo il criterio di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992, qualora il lavoratore possa vantare alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva superiore a 15 anni.

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) l'anzianità contributiva per gli anni dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1992 deve essere considerata pari a 52 settimane (cioè per l'intero anno) anche per i periodi con rapporto di lavoro a tempo parziale purché la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore nel corso di ciascun anno solare di quei periodi sia non inferiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione carico dell'FPLD.

La Corte costituzionale, con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 36, ha rilevato, infatti, che la norma si applica «ai "lavoratori dipendenti", senza alcuna distinzione, così prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale, con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno sia a quelli a tempo parziali».

(La Corte, nel caso di specie, ha rigettato l'appello con cui l'INPS sosteneva che per la lavoratrice la quota B non andasse determinata con il criterio di maggior favore previsto all'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992, non potendo ella vantare alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva maggiore di 15 anni. Ciò era dovuto all'aver la ricorrente prestato attività a tempo parziale in alcuni anni, circostanza che avrebbe comportato l'accredito di un numero di settimane, ai fini della misura della pensione, inferiore all'anno intero - 52 settimane - e proporzionale alle ore effettivamente prestate. La Corte, rilevato che l'appellata durante i periodi di lavoro *part time* aveva percepito una retribuzione ben superiore alla soglia indicata dall'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, ha ritenuto che l'anzianità contributiva attribuibile all'assicurata corrispondesse all'anno intero.)